Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1980, n. **1040.**

Modificazione allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1980
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1041.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione italiana per la ricerca del cancro, in Milano.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione italiana per la ricerca del cancro, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. **15.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 15. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dai signori Rosmilia, Maddalena, Maria Teresa, Carlo Giuseppe, Paolo, Mario, Francesca, Angiola Maria, Rosa Emilia e Anna Maria Battaglia, nudi proprietari, nonché dalla signora Amalia Garelli ved. Battaglia, usufruttuaria, al prezzo di L. 8.000.000, l'appartamento di sei vani posto al primo piano del fabbricato che sorge in Mondovì, via Beccaria n. 13, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 505, foglio 92, mappale 171 sub 8 parte, da adibire a sede della sezione di Mondovì.

Visto, il *Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1981
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 26

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Ripartizione fra tutte le regioni, per l'anno 1980, dello speciale fondo di lire 60 miliardi per gli asili-nido ai sensi delle leggi n. 1044/71 e n. 891/77.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle Regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato;

a) da un contributo a carico dello Stato;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Vista la nota di variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 con la quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare di lire 60 miliardi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di lire 60 miliardi in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale nella seduta del 28 febbraio 1980;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 60.000.000.000 (sessantamiliardi) per gli scopi di cui alle premesse che è stato suddiviso nella seguente misura:

Piemonte	L.	4.418.695.050
Valle d'Aosta	»	155.337.930
Lombardia	»	8.722.777.470
Bolzano	»	966.000.000
Trento	»	855.000.000
Veneto	»	4.360.516.050
Friuli-Venezia Giulia	»	1.156.016.730
Liguria	»	1.539.998.130
Emilia-Romagna	»	3.621.060.960
Toscana	»	3.027.053.370
Umbria	»	987.297.630
Marche	»	1.366.624.710
Lazio	»	5.067.972.690
Abruzzi	»	1.330.553.730
Molise	»	319.402.710
Campania	»	6.628.333.470
Puglia	»	4.645.011.360
Basilicata	»	958.208.130
Calabria	»	2.316.687.780
Sicilia	»	5.767.284.270
Sardegna	»	1.790.167.830
Totale	L.	60.000.000.000

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000.000 (sessantamiliardi) derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980.

Art. 3.

E' autorizzata sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1980 la emissione degli ordinativi diretti per complessive L. 60.000.000.000 (sessantamiliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso col Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1980
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 31

(701)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla ditta Borsci Addolorata, in Taranto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 19 dicembre 1980, con la quale la ditta Addolorata Borsci, esercente il commercio al dettaglio di abbigliamento da donna nel comune di Taranto, chiede la sospensione della riscossione ed, in via subordinata, la rateazione dell'importo di L. 11.901.000 relativo a pene pecuniarie afferenti l'IRPEF e l'ILOR per l'anno 1974, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di novembre 1980, adducendo che in questo periodo è nel massimo sforzo per uscire dalla crisi in cui è venuta a trovarsi e che se dovesse ora versare in unica soluzione il suddetto debito rischierebbe la chiusura del negozio ed il conseguente licenziamento del numeroso personale dipendente;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Taranto ha espresso parere favorevole alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 46, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della ditta in parola;

Rilevato che la richiesta di sospensione della riscossione avanzata, in via principale, dalla ditta Addolorata Borsci, tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza circa la situazione economico-finanziaria dell'azienda, non sembra meritevole di accoglimento e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento chiesta in via subordinata si ritiene possa consentire alla ditta in questione di superare agevolmente le attuali difficoltà;

Considerato che per l'adozione di quest'ultimo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante a L. 11.901.000, dovuto dalla ditta Addolorata Borsci è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Taranto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(662)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1981.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 29 dicembre 1973, 6 marzo 1974, 19 novembre 1974, 6 dicembre 1975, 31 marzo 1976, 15 luglio 1976, 30 dicembre 1976, 18 maggio 1978, 20 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 16 gennaio 1979 e 7 marzo 1980, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/597 del 29 maggio 1980, recante la seconda modifica della direttiva n. 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopracitato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento della direttiva suddetta;

Ritenuto di apportare talune altre modificazioni ed integrazioni al decreto sopra indicato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

Titolo I - *A*) Antimicrobici, alle voci:

« E 220 Anidride solforosa;
E 221 Sodio solfito (1);
E 222 Sodio bisolfito (1);
E 223 Sodio metabisolfito (1);
E 224 Potassio metabisolfito (1);
E 226 Calcio solfito (1);
E 227 Calcio bisolfito (1) »,

è incluso il seguente caso d'impiego:

« Funghi secchi, 100 mg/kg (come residuo) »;

Titolo II - Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti:

a) è inclusa la voce « E 415 Gomma xanthano » con il seguente caso d'impiego: « Sciroppi per mostarda di frutta, 0,2 % »;

b) la voce « E 460 Cellulosa microcristallina » è sostituita dalle seguenti: « E 460 i) Cellulosa microcristallina » ed « E 460 ii) Cellulosa in polvere »;

Titolo VI - Sostanze per trattamenti in superficie, è inclusa la voce « E 414 Gomma arabica », con il seguente caso d'impiego: « Arachidi e mandorle tostate aromatizzate, 0,6 % ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(1) Espresso in SO_2.

(757)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Marche che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 7 giugno 1980 in provincia di Ancona; dei nubifragi e grandinate dell'11 luglio, 16, 17, 24 agosto, 1, 2, 24 settembre 1980 in provincia di Ascoli Piceno; delle grandinate del 7, 9 giugno 1980 in provincia di Macerata e dei temporali e grandinate del 27 giugno, 21 luglio 1980 in provincia di Pesaro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Ancona - grandinate del 7 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Senigallia e Ostra.

Ascoli Piceno - grandinate dell'11 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Foligano e Maltignano;

nubifragi con grandine del 16, 17, 24 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Altidona, Campofilone, Offida, Appignano del Tronto, Castorano, Castel di Lama, Ascoli Piceno, Venarotta, Roccafluvione, Cupramarittima e Petritoli;

nubifragi con grandine dell'1, 2 settembre 1980 nel territorio dei comuni di Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Ripatransone, Monte Rubbiano e Moresco;

nubifragi con grandine del 24 settembre 1980 nel territorio dei comuni di Appignano del Tronto e Offida.

Macerata - grandinata del 7, 9 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Loro Piceno, Urbisaglia, San Ginesio, Corridonia e Petriolo.

Pesaro - temporali e grandinate del 27 giugno, 21 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Isola del Piano, Montefelcino, Serrungarina, Caglia e Cantiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(725)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1981.

Delimitazione della circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in San Luis Potosì (Messico).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1980, n. 907, con il quale è stato istituito in San Luis Potosì (Messico) un consolato di seconda categoria;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in San Luis Potosì è la seguente: lo Stato di San Luis Potosì, lo Stato di Guanajuato, lo Stato di Aguascalientes e lo Stato di Zacatecas.

Il presente decreto decorre dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1006,55	1006,55	1006,40	1006,55	1006,50	1006,50	1006,45	1006,55	1006,55	1006,55
Dollaro canadese .	843,40	843,40	843 —	843,40	843,25	843,40	843 —	843,40	843,40	843,40
Marco germanico .	474,89	474,89	474,90	474,89	474,65	474,85	474,65	474,89	474,89	474,90
Fiorino olandese .	437,78	437,78	437,77	437,78	437,75	437,75	437,85	437,78	437,78	437,80
Franco belga . . .	29,607	29,607	29,61	29,607	29,50	29,60	29,61	29,607	29,607	29,60
Franco francese	206,15	206,15	206,50	206,15	205,90	206,10	206,20	206,15	206,15	206,15
Lira sterlina .	2367,40	2367,40	2373,10	2367,40	2368,30	2367,40	2371 —	2367,40	2367,40	2367,40
Lira irlandese	1767 —	1767 —	1771 —	1767 —	1768,15	—	1768 —	1767 —	1767 —	—
Corona danese .	154,55	154,55	154,75	154,55	154,70	154,50	154,72	154,55	154,55	154,55
Corona norvegese	187,72	187,72	187,75	187,72	186,80	187,70	187,75	187,72	187,72	187,75
Corona svedese . .	220,74	220,74	221 —	220,74	221,20	220,70	220,75	220,74	220,74	220,75
Franco svizzero	523,99	523,99	524,73	523,99	525,90	523,95	523,30	523,99	523,99	524 —
Scellino austriaco .	66,99	66,99	67,15	66,99	67,15	66,95	67,30	66,99	66,99	67 —
Escudo portoghese .	17 —	17 —	18 —	17 —	17,97	17 —	17,90	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola .	12,053	12,053	12,03	12,053	12,05	12,05	12,055	12,053	12,053	12,05
Yen giapponese .	4,995	4,995	4,79	4,995	4,95	4,95	5 —	4,995	4,995	4,99

Media dei titoli del 5 febbraio 1981

Rendita 5% 1935 . .	58,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,100
» 5,50% » » 1968-83 . .	86,425
» 5,50% » » 1969-84 . .	82,400
» 6% » » 1970-85 . .	78,575
» 6% » » 1971-86 . .	74,575
» 6% » » 1972-87 .	72,875
» 9% » » 1975-90 .	73,400
» 9% » » 1976-91 .	75,250
» 10% » » 1977-92 . .	79,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	81,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99,825
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,825
» » » » 1-10-1979/81 .	99,325
» » » » 1-12-1979/81 .	99,400
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,050
» » » » 1-10-1979/82 . .	97,850
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,200
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,450
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,300
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,200
» » » » 1- 8-1980/82 .	99 —
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982 . .	89,600
» » Pol. 12% 1- 1-1982 .	96,850
» » » 12% 1- 4-1982 .	95,650
» » » 12% 1-10-1983 .	91,8 0
» » » 12% 1- 1-1984 .	91,250
» » » 12% 1- 4-1984 . .	91,650
» » » 12% 1-10-1984 . .	91,350
» » Nov. 12% 1-10-1987 . . .	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1981

Dollaro USA . .	1006,50
Dollaro canadese	843,20
Marco germanico .	474,77
Fiorino olandese	437,815
Franco belga	29,608
Franco francese .	206,175
Lira sterlina	2369,20
Lira irlandese	1767,50
Corona danese . .	154,635
Corona norvegese	187,735
Corona svedese	220,745
Franco svizzero	523,645
Scellino austriaco	67,145
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	12,054
Yen giapponese	4,997

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un presidente di sezione e nomina di un membro della commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1981, registro n. 2 Finanze, foglio n. 253, il dott. Francesco Saja, avvocato generale nella procura generale presso la Corte di cassazione, attualmente membro della commissione tributaria centrale, è stato nominato presidente di sezione della commissione stessa, in sostituzione del dott. Antonio Iannotta ed il prof. dott. Mario Sinopoli, procuratore generale della Corte dei conti, è stato nominato, su designazione del presidente della stessa Corte, membro della suddetta commissione, in sostituzione del dott. Francesco Saja.

Al pagamento dei compensi spettanti ai detti componenti sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(729)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inplas - Industria plastica siciliana, in Piano Tavola (Catania), è prolungata al 6 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inplas Industria plastica siciliana, in Piano Tavola (Catania), è prolungata al 6 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli) e Reggia di Portici (Napoli) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrex, in Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 all'11 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrex, in Volpiano (Torino), è prolungata all'11 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrex, in Volpiano (Torino), è prolungata all'8 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Cecchi Lido & Figli S.n.c., con sede in Prato e stabilimento a Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 1° ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Cecchi Lido & Figli S.n.c., con sede in Prato e stabilimento a Città di Castello (Perugia), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede in Milano e stabilimenti di Ponte Lambro ed Erba (Como), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede in Milano e stabilimenti a Ponte Lambro ed Erba (Como), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è prolungata all'11 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è prolungata all'11 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è prolungata all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart di Tradate, uffici di Torino, è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ossolana macchine industriali, con sede e stabilimento in Trontano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1980 al 18 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ossolana macchine industriali, con sede e stabilimento in Trontano (Novara), è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano (Ancona), è prolungata al 6 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano (Ancona), è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano (Ancona), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato veneto, con sede in Vicenza e stabilimenti a Tezze di Arzignano e Carmignano del Brenta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 agosto 1979 al 15 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato veneto, con sede in Vicenza e stabilimenti a Tezze di Arzignano e Carmignano del Brenta, è prolungata all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valcellina, in Cimolais (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 marzo 1980 al 3 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valcellina, in Cimolais (Pordenone), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lenisi Domenico, in Gaeta (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 marzo 1980 al 3 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n .675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lenisi Domenico, in Gaeta (Latina), è prolungata al 3 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lenisi Domenico, in Gaeta (Latina), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 17 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa (Bologna).

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa (Bologna).

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa in Milano, è prolungata al 17 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario, in Soleto - Galatina (Lecce), è prolungata al 2 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario, in Soleto - Galatina (Lecce), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria ceramica Silvestrini Pianetta N.I.C.E., con sede e stabilimento in Villanova Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 giugno 1980 al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreotti & C., in Laives (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronic, in Soriano del Cimino (Viterbo), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia (Roma), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1981 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disocuppazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fantini, in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile San Marco, in Lentiai (Belluno), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis, in Pravisdomini (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1979 all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Dial, in Bari, è prolungata al 7 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana, in Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet - Industria chimica italiana, in Roma, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo, in Napoli, è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tintoria di Massazza (MTM), in Massazza (Vercelli), è prolungata al 25 marzo 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.M.A., in Sinalunga (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison - Dipi, in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1980 all'11 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimenti a Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso, è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia, in Pomezia (Roma), è prolungata al 20 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestioni servizi, in Palermo, è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano a lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salo, in Frosinone, e prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di M.S.G. di Campano (Frosinone), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tesa S.r.l., in Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1980 al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 agosto 1980 al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Fise, in Imbersago ((Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ferdinando Pesaro dei F.lli Pesaro S.a.s., in Castel San Giovanni (Piacenza), è prolungata al 16 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archforma S.n.c., in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli (Napoli), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack, in Roma, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane, in Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ancor, in Napoli-Barra, è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia (Roma), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(758)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della Cooperativa agricola di trasformazione e di consumo di Cavasso Nuovo, in Cavasso Nuovo.

Con delibera 14 gennaio 1981, n. 57, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa agricola di trasformazione e di consumo di Cavasso Nuovo, in Cavasso Nuovo (Pordenone), nominando commissario governativo, per la durata di mesi sei, il sig. Davide Sartor, residente in via Vittorio Veneto n. 31 di Cavasso Nuovo.

(642)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova scritta del concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980), avrà luogo a Roma il giorno 3 marzo 1981 alle ore 8,30 antimeridiane presso il palazzo dello Sport E.U.R. Roma.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Metaponto dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4 dell'11 aprile 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Metaponto dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

(763)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA

Avviso relativo alla indizione di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due e sei posti di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Sono indetti, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti per l'Istituto, i seguenti concorsi per titoli ed esami:

a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, in Roma, riservato a laureati in: economia e commercio; scienze statistiche; matematica; fisica; ingegneria; scienze dell'informazione;

a sei posti di collaboratore tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, in Roma, riservato a laureati in: economia e commercio; scienze economiche o economiche e bancarie; economia politica od aziendale; scienze statistiche ed economiche o demografiche od attuariali; ovvero in possesso, se laureati in altra facoltà, di diploma di corsi post-universitari ad indirizzo economico-statistico di durata non inferiore ad un anno accademico conseguito presso istituti post-universitari italiani o presso università estere.

Per poter partecipare ai predetti concorsi i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, età non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge, nonché gli altri requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi, oltre a documentata esperienza nel campo della ricerca scientifica.

Le domande di ammissione redatte su carta bollata e dirette alla Direzione generale dell'Istituto, ufficio concorsi, via Palermo 20, 00184 Roma, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione dei relativi bandi di concorso affissi all'albo dell'Istituto e, per informazioni, potranno rivolgersi all'ufficio personale dell'Istituto medesimo.

(778)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. **1.**

Nuova disciplina in materia di tariffe delle autolinee pubbliche di concessione regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi pubblici di linea, anche interregionali o di bacino, con prevalente attività nel territorio umbro, ivi compresi quelli che, pur svolgendosi integralmente nel territorio comunale, vengano affidati dai comuni ai consorzi di cui all'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 44.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 le tariffe previste dalla legge regionale 19 gennaio 1978, n. 3, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti ordinari e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto, ed è determinato secondo i seguenti criteri:

1) i biglietti vengono rilasciati solo per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base al percorso cui si riferisce il biglietto;

3) per le relazioni comuni a più autolinee in concessione anche ad imprese diverse, su uguale percorso si applica prezzo uguale;

4) per la determinazione del prezzo del biglietto non si tiene conto delle fermate facoltative.

Art. 3.

Gli abbonamenti sono rilasciati per relazioni determinate, senza limitazione del numero di corse, hanno validità mensile o trimestrale a decorrere dal primo giorno del mese e non sono cedibili.

Gli abbonamenti sono validi anche per tratti parziali del percorso per il quale sono stati rilasciati.

Art. 4.

Le aziende di trasporto sono tenute a praticare uno sconto del 20 per cento sui prezzi degli abbonamenti di cui all'allegato *A* nel caso di richiesta da parte di almeno tre componenti dello stesso nucleo familiare, previa presentazione di certificato attestante lo stato di famiglia.

Il trasporto dei ragazzi fino a sei anni se accompagnati singolarmente da persona adulta è gratuito.

La giunta regionale può autorizzare, a richiesta delle singole aziende, il servizio di prenotazione dei posti per corse celeri di autolinee, stabilendone di volta in volta il prezzo.

Le tariffe di cui alla presente legge non si applicano alle autolinee stagionali e a quelle ordinarie di lunghezza superiore a cento chilometri, nonché alle autolinee di gran turismo.

Le tariffe delle autolinee indicate nel precedente comma sono stabilite dal consiglio regionale con atti separati, anche in relazione alle specifiche situazioni delle autolinee stesse.

Art. 5.

La giunta regionale promuove intese tra aziende diverse per l'estensione della validità degli abbonamenti rilasciati da ciascuna di esse a tutte le corse effettuate sulla stessa tratta e per il rilascio di biglietti e abbonamenti cumulativi tra servizi diversi, anche ferroviari.

Art. 6.

La giunta regionale, per periodi di tempo determinati, sentita la commissione consiliare competente, anche su proposta delle aziende concessionarie, delle province, dei comuni, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane, può stabilire, in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, prezzi di biglietti ed abbonamenti diversi, ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge, nei seguenti casi:

1) per tratti comuni di autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

2) per autolinee sostitutive di ferrovie, quando sussista l'esigenza di graduare nel tempo l'incremento tariffario;

3) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto operanti nella zona;

4) per i servizi riguardanti i comuni della Valnerina colpiti dagli eventi sismici.

La giunta regionale può inoltre stabilire, in relazione a specifiche situazioni rappresentate dalle regioni limitrofe ai sensi dell'art. 84, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tariffe diverse da quelle di cui all'allegato *A*.

Art. 7.

Le aziende concessionarie devono presentare alla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

1) le nuove tabelle polimetrico-tariffarie;

2) le eventuali proposte per l'applicazione dei prezzi di biglietti e di abbonamenti ai sensi del precedente articolo.

Per la formazione delle nuove tabelle polimetriche le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

Art. 8.

Alle aziende che gestiscono le autolinee di cui all'art. 1 è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semi-gratuiti, all'infuori di quelli espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le tessere ed i biglietti di cui al comma precedente già rilasciati non sono più validi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

I viaggiatori delle autolinee di cui alla presente legge sprovvisti di documenti di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono assoggettati, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 8.000 (ottomila).

All'accertamento delle infrazioni di cui al comma precedente provvedono le imprese esercenti mediante propri agenti giurati esclusivamente nell'ambito dei servizi gestiti dalla stessa azienda.

Art. 10.

Ciascun viaggiatore può portare con sé un solo bagaglio, purché di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto, il cui prezzo è di L. 500 per percorsi fino a cinquanta chilometri e di L. 1.000 per percorsi superiori.

I viaggiatori sprovvisti di biglietto per bagaglio, oltre al pagamento del normale biglietto, sono tenuti anche al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 3.000.

L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 e ai commi precedenti compete all'impresa esercente.

Art. 11.

Per i pacchi spediti su autolinee vengono corrisposte le seguenti tariffe:

a) per peso fino a 5 kg . . . . L. 2.000

b) per peso oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . » 3.000

c) per peso oltre 10 kg fino a 20 kg . . . . » 4.000

d) per peso oltre 20 kg fino a 40 kg . . . . » 5.000

e) per peso oltre 40 kg . . . . L. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 rispettivamente per gli ulteriori 5, 10, 20, 40 kg.

Per pacchi che eccedono le dimensioni di cm 100 × 25 × 30 le tariffe sono raddoppiate.

Le imprese sono autorizzate a stipulare convenzioni per spedizioni a carattere continuativo.

Art. 12.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad applicare alle tariffe di cui alla presente legge gli aumenti tariffari di carattere generale disposti per le ferrovie dello Stato.

Art. 13.

La legge regionale 19 gennaio 1978, n. 3 è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 dicembre 1980 (*atto n.* 80) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *gennaio* 1981.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1981, n. **2.**

Sanzioni amministrative in materia di pesca.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di un'organica disciplina delle funzioni regionali in materia di pesca, le sanzioni amministrative previste dalle leggi dello Stato per i seguenti divieti:

a) pesca di pesci o di altri animali acquatici in epoca di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata o usando con metodi proibiti reti o attrezzi, anche se regolamentari;

b) pesca di pesce o di altri animali acquatici che non hanno raggiunto la misura minima prescritta;

c) pesca con reti o attrezzi vietati non compresi nell'elenco di quelli consentiti nella zona o non aventi le misure e caratteristiche previste nell'elenco stesso;

d) pesca in località di bacini e corsi d'acqua dichiarati zona di frega per i pesci;

sono elevate, per quanto ai punti *a*), *c*), *d*), nel minimo da L. 8.000 a L. 50.000 e nel massimo da L. 40.000 a L. 300.000 e, quanto al punto *b*), nel minimo da L. 8.000 a L. 10.000 e nel massimo da L. 40.000 a L. 60.000.

Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità dell'infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza, dell'età del trasgressore e dei mezzi di cattura usati. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni sono ridotte fino alla metà.

Art. 2.

I trasgressori ai divieti di cui al primo comma del precedente articolo incorrono, oltre che nelle sanzioni ivi previste, nelle seguenti sanzioni amministrative:

a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonché, per i trasgressori ai divieti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) del precedente articolo, delle reti e degli attrezzi di pesca che siano serviti a commettere l'infrazione;

b) ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da 3 a 24 mesi. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diversa dalla regione dell'Umbria, il presidente della provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presidente della provincia dispone a quali enti o comunità debba essere assegnato il materiale ittico confiscato che non sia stato rimesso in acqua.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 dicembre 1980 (*atto n.* 82) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1981, n. **3.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 sono autorizzati, per il primo trimestre 1981, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni aggiornate del bilancio per l'anno 1980, limitatamente, per quanto concerne la spesa, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1980.

Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1981, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 13 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1980 (*atto n.* 99) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 12 *gennaio* 1981.

(734)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. **4.**

Modificazione all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72, recante la disciplina della iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72, è sostituito dal seguente:

« *Art.* 11. — Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, è

inquadrato nel ruolo organico dei dipendenti regionali con le modalità che verranno fissate con successiva legge regionale.

Il personale di cui al comma precedente può in alternativa, presentare richiesta di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

La richiesta di cui al secondo comma dell'articolo precedente deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1980 (atto n. 98) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1981.

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 5.

Interventi straordinari a favore della proprietà coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono dirette a favorire la permanenza nelle campagne dei lavoratori che abitualmente si dedicano alla diretta coltivazione della terra da cui traggono il sostentamento proprio e dei familiari a carico.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo è istituito un fondo regionale straordinario per il biennio 1981-82 di complessive lire 2.500 milioni di cui lire 2.000 milioni nell'esercizio 1981, lire 500 milioni nell'esercizio 1982, dal quale saranno tratte le anticipazioni occorrenti agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, della durata massima di anni trenta che possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'organo della Regione incaricato della valutazione delle domande.

I mutui di cui al precedente comma sono concessi al tasso di interesse praticato dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, riconosciuta ente pubblico a carattere nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13.

Art. 3.

I destinatari delle provvidenze di cui alla presente legge sono mezzadri, affittuari coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti e gli altri lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma primo, della legge 6 agosto 1954, n. 604, cooperative agricole a proprietà e conduzione indivise istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Dalle agevolazioni sono esclusi i richiedenti che nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda hanno venduto fondi rustici della estensione superiore al 50 per cento rispetto a quella del fondo tipo che, stante ai piani di coltivazione attuati nella zona, è ritenuto necessario per la quotidiana occupazione del richiedente e dei familiari a carico.

Sono fatti salvi i casi di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria.

Art. 4.

Nella concessione dei mutui deve essere data preferenza secondo l'ordine di priorità di seguito stabilito:

1) ai richiedenti i quali, allo scopo di garantirsi la continuità del possesso del fondo goduto a mezzadria, in affitto, a colonia parziaria o a compartecipazione, ricorrono all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ad essi riconosciuto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) ai richiedenti proprietari coltivatori diretti, aventi per scopo l'ampliamento e l'accorpamento della proprietà posseduta, con priorità alle richieste formulate nell'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

3) alle richieste di affittuari coltivatori diretti, di mezzadri, coloni, compartecipanti non esercitanti il diritto di prelazione o di riscatto;

4) alle richieste di cooperative agricole costituite in base alla legge n. 285/1977 e alla legge regionale n. 42/1978 nonchè singoli giovani inseriti nelle graduatorie della suddetta legge nazionale;

5) alle richieste di cooperative agricole a proprietà e conduzione indivise costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

6) alle richieste delle altre categorie di operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma primo, della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Il fondo per il quale si richiede il mutuo, in aggiunta ed altri eventualmente posseduti dal richiedente o familiari a carico, non può superare il triplo della superfice corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del richiedente.

Art. 5.

Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge è fissata in anni dieci.

La estinzione anticipata del mutuo, la vendita del fondo acquistato o della proprietà presistente, appartenente al titolare del mutuo od ai familiari a carico che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità dell'organo tecnico proposto dalla Regione, circa la validità della nuova azienda, non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, fatte salve cause di forza maggiore sulle quali la giunta regionale può adottare provvedimento motivato di revoca.

La vendita prevista dal precedente comma è autorizzata dalla giunta regionale, alla quale vanno indirizzate le relative richieste.

La vendita parziale non autorizzata comporta la decadenza dei benefici creditizi e tributari accordati ai sensi della presente legge.

I fondi acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità da iscriversi a favore della regione Umbria, di cui deve essere fatta menzione, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri medesimi.

Il vincolo suddetto può essere revocato, a domanda dagli interessati, con provvedimento della giunta regionale, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettibilità per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Durante il periodo del vincolo di indivisibilità trentennale, con provvedimento della giunta regionale, possono essere autorizzate:

a) cessioni a qualunque titolo, quando la cessione stessa ha lo scopo di evitare al proprietario la procedura espropriativa in presenza di dichiarazione di pubblica utilità pronunciata, ai sensi delle disposizioni vigenti, dalla competente autorità. In tale ipotesi il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie oggetto della dichiarazione di pubblica utilità;

b) permute aventi per scopo il miglioramento dell'organicità dell'azienda, ritenute idonee e necessarie dall'organo tecnico della Regione. In tale ipotesi il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella pervenuta in permuta.

Art. 6.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra la giunta regionale e gli istituti autorizzati al credito agrario verranno disciplinate:

a) la concessione delle anticipazioni agli istituti di credito, nonchè la loro utilizzazione;

b) la misura del compenso di spettanza degli istituti prescelti a copertura delle spese di amministrazione, degli oneri fiscali, contrattuali ecc.;

c) le forme di garanzia a favore degli istituti convenzionati, ivi compresa la previsione dell'eventuale trattamento previsto dall'art. 36, comma nono, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art 7.

Le domande vanno presentate alla giunta regionale — I dipartimento agricoltura — tramite i dipendenti servizi provinciali ai quali è affidata la istruttoria tecnico-economica e la emissione del parere tecnico.

I mutui sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

I decreti di concessione sono trasmessi, unitamente alla richiesta di mutuo e alla documentazione di rito, all'istituto di credito convenzionato prescelto dal richiedente il mutuo.

Art. 8.

Nella evasione delle domande a valere sulle disponibilità recate dalla presente legge va attribuita precedenza assoluta a quelle giacenti a tutto il 31 dicembre 1978 presso gli uffici decentrati della regione di Perugia e Terni nel rispetto delle proprietà di cui all'art 4.

Art. 9.

La spesa per l'attuazione della presente legge sarà imputata nei bilanci degli anni dal 1981 al 1982, al cap. 8010, di nuova istituzione, da denominare: «Fondo regionale per la concessione ai lavoratori che abitualmente si dedicano alla diretta coltivazione della terra, di mutui e prestiti da destinare all'acquisto di fondi rustici». La stessa trova riferimento, nel bilancio pluriennale aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17, al 2° settore, I programma, progetto *E*/2 e al 2° programma, progetto *A*/1.

All'onere di lire 2.000 milioni previsti per l'anno 1981 si fa fronte come segue:

quanto a lire 500 milioni con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 1), e secondo la procedura prevista dall'art. 26, quinto, sesto e settimo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23;

quanto a lire 1.500 milioni con lo stanziamento che sarà appositamente previsto nel fondo globale del bilancio 1981 (cap. 9710) a fronte dell'incremento della quota del fondo comune per l'anno 1981 di cui all'art 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa del bilancio 1981 a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge di contabilità sopra richiamata.

Le somme provenienti dal pagamento, da parte dei beneficiari della presente legge, delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti per capitale ed interesse, saranno versate dagli istituti di credito nelle casse della tesoreria regionale, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione di cui al precedente art. 6. Gli istituti di credito faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari e prestatari le corrispondenti annualità.

I fondi di cui al precedente quinto comma saranno iscritti nel cap. 3110 dell'entrata istituito con legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7 e la cui denominazione, a far tempo dal 1981, sarà così sostituita: «Rimborso delle anticipazioni regionali per mutui e prestiti concessi dagli istituti di credito a favore di operatori agricoli».

Art 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 dicembre 1980 (atto n. 101) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1981.

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 6.

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, dopo le parole «composta da consiglieri comunali» sono aggiunte le parole «da consiglieri di circoscrizione, per i comuni che abbiano istituito le circoscrizioni, o da esperti».

Al settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, dopo le parole «proprio rappresentante» sono soppresse le parole «tra gli eletti nelle rispettive liste».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 gennaio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 dicembre 1980 (atto n. 103) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1981.

(735)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810380)